

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA E IGEA CASA DI CURA S.R.L. ENTE GESTORE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "IGEA" RIGUARDANTE LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA ASSISTENZIALE INTERMEDIA CON FUNZIONI DI AREA FILTRO/QUARANTENA E OSSERVAZIONE PER OSPITI CHE HANNO AVUTO CONTATTO DIRETTO CON SOGGETTI POSITIVI AL VIRUS SARS-CoV 2-COVID-19 .

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.), con sede legale in Trieste, via Costantinides n. 2, C.F. e P. I.V.A.: 01337320327, in persona del Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Legali – dott.a Bernardetta Maioli - delegata alla firma del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda dott. Antonio Poggiana, giusto decreto n. 271 dd. 1 aprile 2021;

E

e la IGEA Casa di Cura s.r.l. con sede legale in Trieste, in Via Valdirivo, n. 29, ente gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale "Igea", successivamente indicata per brevità "Residenza", rappresentata dal Legale Rappresentante Rag. Claudio Gordini, in qualità di Amministratore Unico e presso tale sede domiciliato per la carica,

PREMESSO

- che con decreto del Direttore generale della cessata Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste n. 1030 dd. 20.12.2018 è stato approvato il testo dell'accordo tra l'Azienda e la IGEA Casa di Cura s.r.l. recante le disposizioni di carattere giuridico ed economico per l'erogazione di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale per il periodo 01.01.2019-31.12.2021 e che con successivo decreto n. 326 dd. 24.04.2019, per le motivazioni esplicitate nel medesimo provvedimento alle quali si fa integrale rinvio, sono state apportate modifiche all'art. 24 dell'accordo contrattuale suddetto;
- che la Residenza Sanitaria Assistenziale "Igea", con sede a Trieste, in Via Valdirivo, 29, è in possesso delle necessarie autorizzazioni ed accreditamento a pieno titolo all'esercizio di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale afferenti ai livelli assistenziali base, medio e riabilitativo, per un massimo di 84 posti letto di cui 74 posti letto messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.), fatta salva la facoltà di incrementare detta dotazione, in via temporanea ed al bisogno, con ulteriori n. 10 posti letto accreditati e da attivare previa autorizzazione scritta della Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria, sulla base di quanto disposto dall'accordo approvato ;
- che tra le parti sono intercorsi appositi scambi documentali finalizzati alla condivisione del testo di seguito riportato;
- che con decreto del Direttore generale n. _____ dd. _____ è stato approvato il testo della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITA'

Il Piano aziendale pandemico per il controllo della diffusione dell'infezione da SARS-CoV 2-COVID-19 declina le politiche sanitarie aziendali per far fronte, tra l'altro, all'attuale sovraccarico dei servizi assistenziali a seguito dell'aumento di casi di gravità clinica con conseguente aumento dei tassi di occupazione dei letti ospedalieri e per evitare situazioni di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischio di tenuta del sistema sanitario.

Il suddetto Piano aziendale dedica alle cure residenziali apposite azioni e interventi nell'ambito del potenziamento del sistema di sorveglianza e monitoraggio epidemiologico che consentano l'identificazione precoce e l'isolamento di casi sospetti di COVID-19 anche tra i residenti all'interno di ogni struttura residenziale assistenziale e per anziani non autosufficienti e, inoltre, individua la necessità di reperire spazi

strategici, sempre per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, per accogliere soggetti che hanno avuto contatto diretto con soggetti positivi al virus e quindi potenzialmente contagiosi in strutture intermedie per l'idoneo isolamento, specie nel caso in cui i pazienti siano ricoverati in Residenze Sanitarie Assistenziali, in strutture residenziali per anziani o altre strutture sociosanitarie.

ART. 2 - OGGETTO

La presente convenzione stipulata tra l'Azienda e IGEA Casa di Cura s.r.l. definisce i reciproci obblighi delle parti, i rapporti giuridici ed economici, per garantire, secondo le modalità stabilite ai successivi articoli, l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a favore di persone che hanno avuto contatto diretto con soggetti positivi al virus e quindi potenzialmente contagiosi, provenienti da reparti ospedalieri o da altro setting territoriale, i quali debbono trascorrere un periodo di almeno 10 giorni in area filtro/quarantena e osservazione prima di essere riammessi in comunità nella struttura residenziale di originaria provenienza o di futura destinazione oppure a domicilio.

La Residenza garantisce il setting assistenziale adeguato ad attuare per i soggetti sopra indicati i livelli di cura e di assistenza sanitaria presenti per le cure intermedie (c.d. assistenza estensiva in base ai LEA) con oneri a carico del Servizio sanitario regionale come previsto dall'art. 30, comma 1, lettera a), e comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

La Residenza è autorizzata ad accogliere la tipologia degli ospiti di cui al precedente art. 2 garantendo i requisiti strutturali e la disponibilità di posti letto e spazi dedicabili alla suddetta area filtro/quarantena, considerando la complessiva offerta di posti letto accreditati per funzioni di RSA di cui all'accordo vigente tra l'Azienda e la IGEA Casa di Cura s.r.l. recante le disposizioni di carattere giuridico ed economico per l'erogazione di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale per il periodo 01.01.2019-31.12.2021, approvato con decreto del Direttore generale della cessata Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste n. 1030 dd. 20.12.2018 come modificato con successivo decreto n. 326 dd. 24.04.2019.

L'area filtro/quarantena e osservazione costituita dai posti letto di cui al successivo art. 4 e individuata nelle stanze ubicate al quarto e al quinto piano della Residenza possiede le caratteristiche strutturali ed organizzative prescritte dal Dipartimento di Prevenzione e indicate nella nota PEC prot. n. GENASUGI 105306 P dd. 19.11.2021.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ha provveduto a svolgere le verifiche necessarie ad accertare l'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività assistenziale oggetto della presente convenzione e ha fornito le suddette specifiche indicazioni in merito alle modalità operative di carattere igienico/organizzativo.

ART. 4 - POSTI LETTO

L'Azienda e IGEA Casa di Cura s.r.l. concordano che per il periodo di durata della presente convenzione, siano messi a disposizione ed attivati complessivamente n. 40 posti letto dedicati all'area filtro/quarantena e osservazione, nel rispetto delle modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione e indicate nella nota PEC prot. n. GENASUGI 105306 P dd. 19.11.2021.

Le parti si impegnano a effettuare la rilevazione della situazione occupazionale dei suddetti posti letto alla fine di ogni settimana per la durata del presente accordo.

Quanto al tasso di occupazione dei posti letto, si prevede l'utilizzo ed il pagamento al 100% dei posti letto attivati.

ART. 5 - STANDARD ASSISTENZIALI COMPRESA L'ATTIVITA DI COORDINAMENTO INFERMIERISTICO

Per garantire l'assistenza sanitaria che in relazione ai LEA vigenti si può definire di trattamenti estensivi, sono necessari standard assistenziali che si connotano sulla base delle "Linee Guida per la gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali" approvate con DGR n. 2151 dd. 29.10.2015 come livello di assistenza di base cui afferiscono pazienti stabili che richiedono assistenza medica o infermieristica di base, ma che necessitano di un ricovero per un insieme di problematiche sanitarie, sociali e ambientali per un periodo limitato.

La Residenza mette a disposizione le seguenti risorse per l'esercizio dell'attività assistenziale impegnandosi ad eseguire le prestazioni in modo da garantire gli standard assistenziali previsti dal presente articolo sulla base del programma personalizzato di intervento per il singolo ospite definito al momento dell'ingresso nella struttura ed assicurando la presenza minima di personale per posto letto ripartita nei tempi di assistenza/attività giornaliere per ospite correlati al livello assistenziale "di base" e analiticamente descritto nell'art. 8 del vigente accordo tra l'Azienda e la IGEA Casa di Cura s.r.l. recante le disposizioni di carattere giuridico ed economico per l'erogazione di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale per il periodo 01.01.2019-31.12.2021.

L'assistenza medica dovrà essere garantita in sede modulando la presenza attiva del medico in modo da coprire 6 giorni/settimana nella fascia antimeridiana e pomeridiana per non meno di 18 ore settimanali ovvero in modo proporzionale al numero dei posti letto attivati.

Nella Residenza dovrà essere presente almeno 1 coordinatore infermieristico con funzioni gestionali ed organizzative della medesima.

La Residenza deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di legge, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale, a qualsiasi titolo impiegato nella presente convenzione. A tal riguardo, l'Azienda acquisisce d'ufficio il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Eventuali irregolarità riscontrate tramite acquisizione del DURC, comportano la sospensione dei pagamenti fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti senza che l'IGEA possa vantare alcun titolo per il ritardo nei pagamenti. Eventuali irregolarità potranno essere comunicate agli Enti competenti, oltre che all'IGEA.

La Residenza trasmette al Distretto 1 di riferimento, l'elenco del personale sanitario e sociosanitario con le relative qualifiche e iscrizione all'ordine o albi professionali laddove previsti, provvedendo a comunicare ogni variazione o aggiornamento.

ART. 6 - TIPOLOGIA DEGLI OSPITI

Il target è composto da soggetti provenienti da reparti ospedalieri, dal Pronto Soccorso o da setting territoriali in cui si sono verificati casi di positività al COVID-19. I soggetti accolti devono essere clinicamente stabili, con accertamenti diagnostici completati (non necessitanti di prestazioni specialistiche) e con numero un tampone NF negativo (non > 24 ore) ma ancora potenzialmente portatore di infezione latente.

Non è previsto l'accoglimento di persone in ossigenoterapia continua ad alti flussi.

Dopo la quarantena, gli ospiti torneranno nelle loro strutture di originaria provenienza, se agibili, o di futura destinazione o a domicilio.

ART. 7 - MODALITA' DI ACCESSO E VALUTAZIONE DELLE PERSONE ACCOLTE

L'accesso all'area filtro/quarantena e osservazione avviene previa valutazione del Distretto di appartenenza della persona che attiva il percorso del trasferimento presso la struttura medesima segnalando il caso con apposita modulistica completa dei dati necessari all'accoglimento al Distretto 1 che avrà la regia delle

ammissioni coordinandosi con il personale della struttura e con il distretto sanitario che ha effettuato la segnalazione. Sarà a cura del Distretto 1 la trasmissione alla struttura dei dati di accoglimento.

Durante la degenza, il PAI dell'ospite andrà aggiornato per garantire la continuità assistenziale al rientro nella struttura residenziale di provenienza o di futura destinazione. Per la dimissione, il Distretto 1 si coordinerà con il Distretto di provenienza dell'ospite.

ART. 8 - RISORSE E PRESTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA

La continuità dell'assistenza nelle ore in cui non è presente il medico di IGEA è garantita dai medici operanti nei servizi della continuità assistenziale e nelle USCA.

L'ospite mantiene l'iscrizione al proprio medico di base secondo il rapporto fiduciario che garantisce la libera scelta dell'assistito.

L'Azienda si assume inoltre l'onere di garantire con oneri a proprio carico tutte le prestazioni di cui all'art. 9 del vigente accordo tra l'Azienda e la IGEA Casa di Cura s.r.l. recante le disposizioni di carattere giuridico ed economico per l'erogazione di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale per il periodo 01.01.2019-31.12.2021.

ART. 9- RIFIUTI E TRASPORTI

Compete alla Residenza la gestione dei rifiuti speciali sanitari derivanti dall'attività di assistenza agli utenti ai sensi della normativa vigente in materia.

Per eventuali trasporti secondari, si utilizza la procedura ASUGI; per trasporti di provette e farmaci urgenti ci si avvale dell'appalto logistico in accordo con il Distretto 1.

ART. 10 - TARIFFA GIORNALIERA

L'Azienda riconosce alla Residenza la tariffa pari a euro 111,00 per giornata a fronte dei 40 posto letto attivati in base a quanto indicato all'art. 4 della presente convenzione.

Come previsto dall'art. 2 della presente convenzione, la durata della degenza di norma, non dovrebbe superare i 10 giorni.

Laddove le condizioni cliniche richiedano una durata della degenza superiore a 10 giorni nell'area dedicata oggetto del presente accordo, la Residenza s'impegna a concordare con il Distretto di appartenenza dell'assistito l'ulteriore prosecuzione del ricovero definendone i tempi con relativo rilascio di apposita autorizzazione da parte del medesimo Distretto.

I tamponi da eseguire a fine quarantena, o durante, vengono eseguiti dal personale della struttura previa fornitura del materiale e dei DPI da parte dell'azienda. Nel caso in cui un soggetto si positivizzi, deve essere spostato in un'area separata e dedicata (stanza di isolamento), identificata dalla Residenza, in attesa del suo trasferimento che deve avvenire nel minor tempo possibile in setting assistenziale adeguato per Covid positivi.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DA PARTE DELL'AZIENDA

L'Azienda liquida alla Residenza, a fronte di apposita comunicazione dell'effettiva presenza giornaliera del personale impiegato per garantire lo standard assistenziale previsto per il livello "base" di cui al precedente art. 5 su tutti i posti letto attivati, la tariffa di cui al precedente articolo 10 entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento corredata dalla suddetta comunicazione.

L'Azienda può sospendere il pagamento delle quote qualora:

1. vengano riscontrate irregolarità DURC;

2. vengano riscontrate incongruenze nella fase di controllo sulle presenze e sugli standard di personale.

L'Azienda può effettuare controlli su quanto dichiarato con richiesta di produzione dei documenti giustificativi degli standard di personale e delle presenze degli ospiti.

ART. 12 - GARANZIE DELL'UTENTE – CARTA DEI SERVIZI

La Residenza si impegna ad informare esaurientemente gli ospiti sulle caratteristiche dei servizi erogati nonché del nominativo del responsabile della Residenza.

La Residenza provvede a consegnare, a richiesta dell'ospite o familiare o legale rappresentante, una copia della Carta dei servizi e del regolamento interno.

Presso la Residenza è istituito formalmente un punto di ricezione di reclami e suggerimenti.

ART. 13 - ULTERIORI OBBLIGHI CONTRATTUALI DELLA RESIDENZA

Per quanto attiene alle procedure e ai documenti da utilizzare nella Residenza oggetto della presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni del vigente accordo tra l'Azienda e la IGEA Casa di Cura s.r.l. recante le disposizioni di carattere giuridico ed economico per l'erogazione di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale per il periodo 01.01.2019-31.12.2021.

Gli ospiti e i relativi movimenti debbono essere registrati quotidianamente sull'applicativo RSA-HOSPICE.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLO DI APPROPRIATEZZA DA PARTE DELL'AZIENDA

Il Distretto 1 effettua un costante monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate dalla Residenza attraverso un professionista sanitario formalmente individuato dal Direttore del Distretto per le attività di controllo di appropriatezza con la finalità di verificare la congruità e l'appropriatezza degli standard assistenziali e dei piani di assistenza per singolo ospite, mentre l'attività di vigilanza è a carico del DIP.

Sarà oggetto di controllo l'evidenza nella documentazione sanitaria dell'effettiva erogazione delle prestazioni pianificate da parte delle figure professionali appropriate nonché il rispetto degli standard di personale.

ART. 15 - INADEMPIENZE

Qualora, nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo di appropriatezza di cui all'articolo 14, venga riscontrato il mancato rispetto dei requisiti autorizzativi previsti dalla normativa vigente ovvero irregolarità o inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Azienda diffida l'a Residenza ad eliminare le irregolarità.

Tali irregolarità devono essere contestate per iscritto dall'Azienda alla Residenza, fissando un termine entro il quale rimuoverle, pena la sospensione della convenzione. In caso di irregolarità reiterate, l'Azienda può avviare la procedura di risoluzione della presente convenzione.

ART. 16 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

La Residenza garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europea e nazionale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)*" e del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come novellato dal

D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compresa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un D.P.O. (Data Protection Officer), come prescritto dalla normativa citata.

Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta alla Residenza da parte dell'Azienda.

ART. 17 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'IGEA, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 18 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO.

La presente convenzione ha durata sino al 31.12.2021 con decorrenza dalla data di effettiva attivazione del servizio da parte della Residenza stabilita al 25 novembre 2021. Previo assenso formale delle parti, essa sarà prorogabile a fronte dell'eventuale perdurare dello stato di emergenza pandemica sulla base delle disposizioni statali che saranno a tal fine emanate.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato che ciascuna parte può esercitare dandone formale comunicazione all'altra tramite PEC con preavviso di almeno 14 giorni.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, o comunque con essa connessa o collegata, sarà competente il Foro di Trieste.

ART. 20 - REGISTRAZIONE ED IMPOSTE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso con ripartizione paritaria delle spese di registro e di bollo, se dovuto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Trieste, _____ 2021

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il Direttore della Struttura Complessa Convenzioni,
Affari generali e Legali
dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Giuliano Isontina
dott.a Bernardetta Maioli

Per la Igea Casa di Cura s.r.l.

L'Amministratore Unico
Rag. Claudio Gordini

(per delega del Direttore generale dott. Antonio
Poggiana)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 25/11/2021 14:24:24

IMPRONTA: 4D7A2C3C340213A046E88BFC143149A0884D9DA1E441C9CD2CE609C2A6E7FC70
884D9DA1E441C9CD2CE609C2A6E7FC702BFD73430073EEEE1C9CFFB3454E00F8
2BFD73430073EEEE1C9CFFB3454E00F877F13D2D2ADE2692C4298B4191A855F5
77F13D2D2ADE2692C4298B4191A855F5D0666B12814433C530F2549211F137E9

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 25/11/2021 14:59:07

IMPRONTA: 1601C025FD49BF5B658334E0BE64DF085146EBF5466434871F4B2628DB082647
5146EBF5466434871F4B2628DB0826477635BD3131E71675DEB5F1E243F71D09
7635BD3131E71675DEB5F1E243F71D093CDD58B5AA5119A8FBA0F601D576293C
3CDD58B5AA5119A8FBA0F601D576293CE49DCA902B76A8E8A9E8D2D9A99FF4E6

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 25/11/2021 15:40:34

IMPRONTA: 6C096D6F476A48D0C31379A802D93B7A329BA28AA6ACD9CEA842369C173A5761
329BA28AA6ACD9CEA842369C173A5761229A23EA34997C3CD3DA141B2B7D2BD6
229A23EA34997C3CD3DA141B2B7D2BD61BFD593C0171B76BE91EFF21F530F091
1BFD593C0171B76BE91EFF21F530F09176F7E5192D0B20F32B490FF2929B3F6F

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 25/11/2021 16:17:39

IMPRONTA: 8414790740ED3470496EA65AB878702CAD54880312B9CBEAD1D6E2F1118FC53F
AD54880312B9CBEAD1D6E2F1118FC53FAB258D6626EEFE7C5B93F2C5EEFC9887
AB258D6626EEFE7C5B93F2C5EEFC98873CC0CA8CF69DAA173A97389A5C04D2DC
3CC0CA8CF69DAA173A97389A5C04D2DC6D0918610A0C3191911F2BD2778722FC